SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 settembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 5 settembre 2000, n. **256.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 2000, n. **257.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età . . . . Pag. 8

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica

Convocazione . . . . Pag. 14

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 2000.

Contributo per gli anni 1993/1998 all'Università di Trento per gli oneri di funzionamento . . . . Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2000.

Dichiarazione dello stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi alluvionali verificatisi i giorni 9 e 10 settembre 2000 . . . . Pag. 17

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa consumo «Futur coop. a r.l.», in Acquappesa . . . . Pag. 17

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Centro d'arte della scarpa e della tomaia a r.l.», in Bisignano. Pag. 18

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Vita nova a r.l.», in Roggiano Gravina . . . . Pag. 18

DECRETO 21 agosto 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 18

DECRETO 30 agosto 2000.

Scioglimento della Società cooperativa edilizia Della Valle, in Genova . . . . Pag. 19

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Libera Università Maria SS. Assunta di Roma

DECRETO RETTORALE 26 luglio 2000.

Istituzione della scuola di specializzazione in storia dell'arte medievale e moderna . . . . Pag. 20

DECRETO RETTORALE 1° agosto 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 22

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rettifica relativa all'avviso riguardante l'entrata in vigore del protocollo di modifica della convenzione firmata a Roma il 17 dicembre 1987, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmato a Kuwait il 17 marzo 1998 . . . . Pag. 23

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 14 settembre 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 23

Ministero della sanità:

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketotifene istoria». . . . . Pag. 23

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acido Ursodesossicolico» . . . . Pag. 23

Corte Suprema di Cassazione: Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare . . . . Pag. 23

Cassa depositi e prestiti: Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1999 . . . . Pag. 24

Regione Toscana: Autorizzazione alla società Antiche sorgenti toscane S.r.l., in Milano, all'utilizzo dell'acqua minerale naturale «San Felice» per la preparazione di bevande analcoliche. . . . . Pag. 27

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 20 dicembre 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, recante: «Riconoscimento di titolo di formazione professionale acquisito in Inghilterra quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della prefessione di guida turistica negli ambiti territoriali Roma e provincia.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2000) . . . . Pag. 27

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 5 settembre 2000, n. **256.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 10, 20 e 50;

Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1° settembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasferimento di funzioni e compiti

1. Sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province le funzioni amministrative ed i compiti esercitati, ai sensi dei regi decreti 23 agosto 1890, n. 7088, e 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dagli uffici metrici provinciali che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

Trasferimento di rapporti e del patrimonio

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia succedono ai soppressi uffici metrici provinciali nella titolarità di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, nella proprietà delle attrezzature e degli arredi, nonché, salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.

2. Le dotazioni tecniche e le risorse strumentali trasferite sono quelle individuate nella loro attuale consistenza dall'inventario e dal giornale delle entrate e delle uscite, tenuti dagli uffici.

Art. 3.

Oneri finanziari

1. Agli oneri derivanti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale secondo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 1999, n. 286, e per ciascun ente nella misura indicata nella tabella *B* allegata al medesimo decreto.

Art. 4.

Personale

1. Il personale dello Stato in servizio presso i soppressi uffici, quale risultante dalla tabella *A* allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasferito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province.

2. All'inquadramento di dette unità, individuate secondo la citata tabella *A*, si provvede nel rispetto delle posizioni economiche acquisite, delle posizioni giuridiche compatibili con lo stato giuridico del personale degli enti camerali e mediante trasposizione orizzontale delle qualifiche funzionali, sulla base della tabella di equiparazione prevista dall'articolo 2, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999.

3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di adozione del presente decreto, anche se espletati successivamente alla predetta data.

4. La dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1997, viene ridotta in corrispondenza dei posti resi vacanti dalle unità trasferite.

Art. 5.

Norma finale e di rinvio

1. Il trasferimento degli uffici e della dotazione di cui agli articoli da 1 a 4, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Miinistri*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1º febbraio 1963.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998.

— L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1º febbraio 1963), è così formulato:

«Art. 65. — Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione».

Note all'art. 1:

— Il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (Approvazione del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 1890, n. 216.

— Il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 (Approvazione del regolamento per il servizio metrico), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1º giugno 1909, n. 128.

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1999, n. 180.

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 (Individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio), nonché il testo della tabella *B* allegata al medesimo decreto:

«Art. 4 *(Risorse finanziarie).* — 1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per ciascun ufficio metrico provinciale sono state considerate le somme destinate al loro funzionamento negli anni 1995, 1996 e 1997, nonché per l'anno 1997 le entrate costituite dalle seguenti voci:

a) somme che gli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi versano all'erario per il pagamento dei diritti di asta e marchio, previsti dalla legge 31 gennaio 1968, n. 46;

b) somme che i fabbricanti metrici versano all'erario per l'ammissione di modello alla verifica prima;

c) somme che gli utenti ed i fabbricanti metrici versano all'erario per la richiesta di verifica a domicilio.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *c),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le suddette entrate vanno a compensazione delle risorse da trasferire.

3. Le risorse finanziarie da trasferire sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica per essere ripartite tra le stesse camere di commercio entro il 31 gennaio di ciascun anno sulla base dell'allegata tabella *B.*

4. Ai fini dell'attribuzione alle camere di commercio delle risorse finanziarie necessarie all'espletamento da parte delle stesse funzioni esercitate dagli uffici metrici proviciali, gli avanzamenti di competenza dei capitoli pertinenti dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999 sono ridotti per l'importo complessivo corrispondente ai dodicesimi di L. 14.436.186.483, calcolati in relazione ai mesi di effettivo esercizio delle funzioni. In applicazione di detto criterio, le risose da trasferire alle camere di commercio per l'anno medesimo sono valutati, al netto delle entrate di cui al comma 1, in pari dodicesimi di L. 10.448.624.911;

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA *B*

ELENCO RISORSE DA TRASFERIRE ALLE CAMERE DI COMMERCIO

UFFICIO METRICO	(D) ENTRATE	(C) USCITE	(C)-(D)	IV	V	RISORSE EFFETTIVE (IV+V)
AGRIGENTO	L. 14.345.000	L. 126.850.852	L. 112.505.852	L. 112.505.852	-L. 1.038.993	L. 111.466.859
ALESSANDRIA	L. 135.462.500	L. 113.533.488	-L. 21.929.012			L. 0
ANCONA	L. 78.778.750	L. 259.099.465	L. 180.320.715	L. 180.320.715	-L. 1.665.264	L. 178.655.451
AOSTA	L. 5.757.500	L. 41.175.789	L. 35.418.289	L. 35.418.289	-L. 327.088	L. 35.091.201
AREZZO	L. 156.600.000	L. 124.249.140	-L. 32.350.860			L. 0
ASCOLI PICENO	L. 30.332.500	L. 70.793.204	L. 40.460.704	L. 40.460.704	-L. 373.655	L. 40.087.049
ASTI	L. 15.490.000	L. 70.642.420	L. 55.152.420	L. 55.152.420	-L. 509.333	L. 54.643.087
AVELLINO	L. 38.585.000	L. 153.947.293	L. 115.362.293	L. 115.362.293	-L. 1.065.372	L. 114.296.920
BARI	L. 54.433.400	L. 338.956.241	L. 284.522.841	L. 284.522.841	-L. 2.627.573	L. 281.895.269
BELLUNO	L. 11.937.500	L. 19.927.207	L. 7.989.707	L. 7.989.707	-L. 73.785	L. 7.915.922
BENEVENTO	L. 25.613.750	L. 254.026.188	L. 228.412.438	L. 228.412.438	-L. 2.109.392	L. 226.303.046
BERGAMO	L. 46.600.000	L. 164.278.884	L. 117.678.884	L. 117.678.884	-L. 1.086.766	L. 116.592.117
BOLOGNA	L. 56.793.600	L. 180.946.472	L. 124.152.872	L. 124.152.872	-L. 1.146.554	L. 123.006.318
BOLZANO	L. 17.600.000	L. 42.567.767	L. 24.967.767	L. 24.967.767	-L. 230.578	L. 24.737.189
BRESCIA	L. 31.033.841	L. 139.086.215	L. 108.052.374	L. 108.052.374	-L. 997.865	L. 107.054.509
BRINDISI	L. 14.745.000	L. 106.356.632	L. 91.611.632	L. 91.611.632	-L. 846.035	L. 90.765.597
CAGLIARI	L. 68.624.100	L. 255.342.321	L. 186.718.221	L. 186.718.221	-L. 1.724.346	L. 184.993.875
CALTANISSETTA	L. 8.290.000	L. 61.213.853	L. 52.923.853	L. 52.923.853	-L. 488.753	L. 52.435.100
CAMPOBASSO	L. 22.912.100	L. 111.551.263	L. 88.639.163	L. 88.639.163	-L. 818.584	L. 87.820.579
CASERTA	L. 66.789.450	L. 223.468.727	L. 156.679.277	L. 156.679.277	-L. 1.446.935	L. 155.232.341
CATANIA	L. 21.425.000	L. 206.578.780	L. 185.153.780	L. 185.153.780	-L. 1.709.898	L. 183.443.882
CATANZARO	L. 18.004.000	L. 90.957.892	L. 72.953.892	L. 72.953.892	-L. 673.730	L. 72.280.161
CHIETI	L. 16.956.000	L. 82.745.036	L. 65.789.036	L. 65.789.036	L. 607.563	L. 65.181.474
COMO	L. 32.623.700	L. 269.600.856	L. 236.977.156	L. 236.977.156	L. 2.188.488	L. 234.788.668
COSENZA	L. 20.160.300	L. 194.465.087	L. 174.294.787	L. 174.294.787	L. 1.609.615	L. 172.685.172
CREMONA	L. 25.052.800	L. 105.360.023	L. 80.307.223	L. 80.307.223	L. 741.638	L. 79.565.585
CUNEO	L. 57.210.000	L. 158.372.911	L. 101.162.911	L. 101.162.911	L. 934.241	L. 100.228.670
ENNA	L. 7.200.000	L. 106.331.613	L. 99.131.613	L. 99.131.613	L. 915.482	L. 98.216.131
FERRARA	L. 37.917.500	L. 150.327.494	L. 112.409.994	L. 112.409.994	L. 1.038.108	L. 111.371.886
FIRENZE	L. 142.858.400	L. 269.147.448	L. 126.289.048	L. 126.289.048	-L. 1.166.281	L. 125.122.767
FOGGIA	L. 30.212.500	L. 171.080.607	L. 140.868.107	L. 140.868.107	-L. 1.300.919	L. 139.567.188
FORLI'	L. 33.992.900	L. 117.678.475	L. 83.685.575	L. 83.685.575	-L. 772.838	L. 82.912.737
FROSINONE	L. 36.570.000	L. 160.216.204	L. 123.646.204	L. 123.646.204	-L. 1.141.875	L. 122.504.329
GENOVA	L. 30.622.800	L. 124.586.286	L. 93.963.486	L. 93.963.486	-L. 867.754	L. 93.095.732
GORIZIA	L. 10.237.500	L. 62.876.016	L. 52.638.516	L. 52.638.516	-L. 486.117	L. 52.152.399
GROSSETO	L. 41.596.800	L. 148.073.825	L. 106.477.025	L. 106.477.025	-L. 983.317	L. 105.493.708
IMPERIA	L. 26.901.000	L. 65.057.695	L. 38.156.695	L. 38.156.695	-L. 352.378	L. 37.804.317
ISERNIA	L. 7.582.000	L. 92.995.191	L. 85.413.191	L. 85.413.191	-L. 788.792	L. 84.624.399
L'AQUILA	L. 37.691.450	L. 153.383.868	L. 115.692.418	L. 115.692.418	-L. 1.068.421	L. 114.623.997
LA SPEZIA	L. 8.690.000	L. 99.507.777	L. 90.817.777	L. 90.817.777	-L. 838.704	L. 89.979.074
LATINA	L. 84.606.000	L. 239.394.871	L. 154.788.871	L. 154.788.871	-L. 1.429.477	L. 153.359.394
LECCE	L. 13.567.918	L. 170.180.233	L. 156.612.315	L. 156.612.315	-L. 1.446.317	L. 155.165.998
LIVORNO	L. 20.651.500	L. 154.663.076	L. 134.011.576	L. 134.011.576	-L. 1.237.599	L. 132.773.977
LUCCA	L. 20.651.500	L. 213.185.578	L. 192.534.078	L. 192.534.078	-L. 1.778.055	L. 190.756.023
MACERATA	L. 49.156.800	L. 148.976.637	L. 99.819.837	L. 99.819.837	-L. 921.838	L. 98.898.000
MANTOVA	L. 36.157.500	L. 86.917.306	L. 50.759.806	L. 50.759.806	-L. 468.768	L. 50.291.039
MASSA CARRARA	L. 20.266.300	L. 66.487.483	L. 46.221.183	L. 46.221.183	-L. 426.853	L. 45.794.330
MATERA	L. 12.110.000	L. 97.895.876	L. 85.785.876	L. 85.785.876	-L. 792.234	L. 84.993.643
MESSINA	L. 24.940.000	L. 178.165.313	L. 153.225.313	L. 153.225.313	-L. 1.415.038	L. 151.810.275
MILANO	L. 188.644.900	L. 693.188.862	L. 504.543.962	L. 504.543.962	-L. 4.659.471	L. 499.884.491
MODENA	L. 57.472.920	L. 114.587.331	L. 57.114.411	L. 57.114.411	-L. 527.452	L. 56.586.959
NAPOLI	L. 104.531.300	L. 422.103.087	L. 317.571.787	L. 317.571.787	-L. 2.932.780	L. 314.639.007
NOVARA	L. 69.797.500	L. 128.151.589	L. 58.354.089	L. 58.354.089	-L. 538.901	L. 57.815.188
NUORO	L. 21.162.500	L. 81.834.192	L. 60.671.692	L. 60.671.692	-L. 560.304	L. 60.111.388
ORISTANO	L. 18.689.600	L. 86.702.640	L. 68.013.040	L. 68.013.040	-L. 628.101	L. 67.384.939
PADOVA	L. 70.205.300	L. 194.009.773	L. 123.804.473	L. 123.804.473	-L. 1.143.336	L. 122.661.137
PALERMO	L. 16.655.000	L. 217.747.497	L. 201.092.497	L. 201.092.497	-L. 1.857.092	L. 199.235.405
PARMA	L. 48.052.500	L. 176.393.429	L. 128.340.929	L. 128.340.929	-L. 1.185.230	L. 127.155.699
PAVIA	L. 22.843.500	L. 124.915.569	L. 102.072.069	L. 102.072.069	-L. 942.637	L. 101.129.432
PERUGIA	L. 69.674.000	L. 218.947.694	L. 149.273.694	L. 149.273.694	-L. 1.378.545	L. 147.895.149
PESARO	L. 28.380.400	L. 137.798.871	L. 109.418.471	L. 109.418.471	-L. 1.010.481	L. 108.407.989
PESCARA	L. 6.181.500	L. 93.153.187	L. 86.971.687	L. 86.971.687	-L. 803.185	L. 86.168.502
PIACENZA	L. 30.417.500	L. 73.338.815	L. 42.921.315	L. 42.921.315	-L. 396.379	L. 42.524.936
PISA	L. 20.500.000	L. 96.540.350	L. 76.040.350	L. 76.040.350	-L. 702.234	L. 75.338.116
PISTOIA	L. 24.995.600	L. 81.208.810	L. 56.213.210	L. 56.213.210	-L. 519.130	L. 55.694.081
PORDENONE	L. 22.885.000	L. 63.963.044	L. 41.078.044	L. 41.078.044	-L. 379.356	L. 40.698.688
POTENZA	L. 16.475.000	L. 113.924.338	L. 97.449.338	L. 97.449.338	-L. 899.946	L. 96.549.392
RAGUSA	L. 37.615.000	L. 153.268.791	L. 115.653.791	L. 115.653.791	-L. 1.068.064	L. 114.585.726
RAVENNA	L. 41.640.000	L. 70.870.005	L. 29.230.005	L. 29.230.005	-L. 269.940	L. 28.960.066
REGGIO CALABRIA	L. 16.047.120	L. 160.907.592	L. 144.860.472	L. 144.860.472	-L. 1.337.789	L. 143.522.683
REGGIO EMILIA	L. 38.326.900	L. 106.344.687	L. 68.017.787	L. 68.017.787	-L. 628.145	L. 67.389.642
RIETI	L. 16.309.600	L. 111.898.784	L. 95.589.184	L. 95.589.184	-L. 882.768	L. 94.706.417
ROMA	L. 163.296.728	L. 518.458.922	L. 355.162.194	L. 355.162.194	-L. 3.279.928	L. 351.882.266
ROVIGO	L. 38.495.000	L. 87.599.214	L. 49.104.214	L. 49.104.214	-L. 453.478	L. 48.650.736
SALERNO	L. 51.411.250	L. 175.564.446	L. 124.153.196	L. 124.153.196	-L. 1.146.557	L. 123.006.639

UFFICIO METRICO	(D) ENTRATE	(C) USCITE	(C)-(D)	IV	V	RISORSE EFFETTIVE (IV+V)
SASSARI	L. 27.815.700	L. 79.279.411	L. 51.463.711	L. 51.463.711	-L. 475.268	L. 50.988.443
SAVONA	L. 11.214.300	L. 65.808.679	L. 54.594.379	L. 54.594.379	-L. 504.180	L. 54.090.199
SIENA	L. 17.612.500	L. 106.027.911	L. 88.415.411	L. 88.415.411	-L. 816.518	L. 87.598.893
SIRACUSA	L. 24.080.000	L. 124.983.255	L. 100.903.255	L. 100.903.255	-L. 931.843	L. 99.971.412
SONDRIO	L. 15.490.000	L. 65.467.596	L. 49.977.596	L. 49.977.596	-L. 461.544	L. 49.516.052
TARANTO	L. 27.228.000	L. 103.268.203	L. 76.040.203	L. 76.040.203	-L. 702.232	L. 75.337.971
TERAMO	L. 27.375.000	L. 70.609.481	L. 43.234.481	L. 43.234.481	-L. 399.271	L. 42.835.210
TERNI	L. 32.772.000	L. 163.521.140	L. 130.749.140	L. 130.749.140	-L. 1.207.470	L. 129.541.670
TORINO	L. 108.166.545	L. 273.409.315	L. 165.242.770	L. 165.242.770	-L. 1.526.019	L. 163.716.750
TRAPANI	L. 9.665.000	L. 87.916.831	L. 78.251.831	L. 78.251.831	-L. 722.657	L. 77.529.175
TRENTO	L. 29.605.000	L. 130.751.487	L. 101.146.487	L. 101.146.487	-L. 934.089	L. 100.212.397
TREVISO	L. 57.760.000	L. 157.140.110	L. 99.380.110	L. 99.380.110	-L. 917.777	L. 98.462.333
TRIESTE	L. 26.005.000	L. 111.054.883	L. 85.049.883	L. 85.049.883	-L. 785.437	L. 84.264.446
UDINE	L. 49.323.000	L. 162.460.960	L. 113.137.960	L. 113.137.960	-L. 1.044.831	L. 112.093.129
VARESE	L. 85.053.450	L. 286.057.493	L. 201.004.043	L. 201.004.043	-L. 1.856.275	L. 199.147.768
VENEZIA	L. 50.028.900	L. 277.356.722	L. 227.327.822	L. 227.327.822	-L. 2.099.376	L. 225.228.446
VERCELLI	L. 29.860.000	L. 97.840.503	L. 67.980.503	L. 67.980.503	-L. 627.801	L. 67.352.702
VERONA	L. 71.772.900	L. 196.749.897	L. 124.976.997	L. 124.976.997	-L. 1.154.164	L. 123.822.833
VICENZA	L. 183.717.500	L. 140.604.745	L. 43.112.755			L. 0
VITERBO	L. 35.975.000	L. 189.243.464	L. 153.268.464	L. 153.268.464	L. 1.415.437	L. 151.853.027
Totali	L. 3.987.561.572	L. 14.436.186.483	L. 10.448.624.911	L. 10.646.017.538	L. 97.392.627	L. 10.448.624.911

Nota: le uscite (C) sono date dalla media delle spese sostenute nel triennio '95 - '96 - '97 dagli uffici metrici e comprensive degli stipendi del personale.
Nota 1: nella colonna IV sono riportate le voci della colonna (C) (D) fatta eccezione per i soli uffici di Alessandria, Arezzo e Vicenza che hanno il valore delle entrate maggiore di quello delle uscite.
Nota 3: l'ammontare del totale della colonna V è stato ridistribuito su ogni ufficio diverso da Alessandria, Arezzo e Vicenza, in base al peso di ciascuno».

Nota all'art. 4:

— Il testo della tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 (individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici da trasferire alle camere di commercio) è il seguente:

TABELLA *A*

DOTAZIONE ORGANICO UFFICI METRICI PROVINCIALI AL 1-3-1999

UFFICI	VII	VI	V	IV	III	II	TOTALE	NOTE
AGRIGENTO	1		1		1		3	
ALESSANDRIA	1						1	
ANCONA	3		1*	1			4+1*	* [illegible]
AOSTA							0	
AREZZO	1		1*				1+1*	* [illegible]
ASCOLI PICENO					1		1	
ASTI	1						1	
AVELLINO	2			1			3	
BARI	4				1		5	
BELLUNO							0	
BENEVENTO	2			1	3		6	
BERGAMO	2						2	
BOLOGNA	3						3	
BOLZANO	1		1		1		3	
BRESCIA	2						2	
BRINDISI	1						1	
CAGLIARI	2		1		1		4	
CALTANISSETTA				1			1	
CAMPOBASSO	1						1	
CASERTA	2				2		4	
CATANIA	2		2	1			5	
CATANZARO	1						1	
CHIETI	1						1	
COMO	3	1	1		1		6	
COSENZA	2			1			3	
CREMONA	1	1					2	
CUNEO	2						2	
ENNA	1		1				2	
FERRARA	2						2	
FIRENZE	4	1					5	
FOGGIA	2				1		3	
FORLI'	1						1	
FROSINONE	1		1		1		3	
GENOVA	2		1				3	
GORIZIA	1						1	
GROSSETO	1			1	1		3	
IMPERIA	1						1	
ISERNIA	1				1		2	
L'AQUILA	2		2				4	
LA SPEZIA	1						1	
LATINA	2			1	1		4	

UFFICI	VII	VI	V	IV	III	II	TOTALE	NOTE
LECCE	1	1	1				3	
LIVORNO	1			1			2	
LUCCA	2		1				3	
MACERATA	2						2	
MANTOVA	1						1	
MASSA CARRARA	1						1	
MATERA	1						1	
MESSINA	2			1	1		4	
MILANO	7	4	1				12	
MODENA	1						1	
NAPOLI	7		1		2		10	
NOVARA	1						1	
NUORO	1						1	
ORISTANO					1		1	
PADOVA	2				1		3	
PALERMO	2		1	1			4	
PARMA	2			1			3	
PAVIA	1			1			2	
PERUGIA	2		1				3	
PESARO	1			1	1		3	
PESCARA	1				1		2	
PIACENZA	1						1	
PISA	1				1		2	
PISTOIA	1						1	
PORDENONE		1					1	
POTENZA	2						2	
RAGUSA	1	1		1			3	
RAVENNA	1			1			2	
REGGIO CALABRIA	3				1		4	
REGGIO EMILIA	1	1					2	
RIETI	1				1		2	
ROMA	9		1		1		11	
ROVIGO	1						1	
SALERNO	2				1		3	
SASSARI	1						1	
SAVONA	1						1	
SIENA	1						1	
SIRACUSA	1			2			3	
SONDRIO	1						1	
TARANTO	1				1		2	
TERAMO	1					1	2	
TERNI	1			1	1		3	
TORINO	3						3	
TRAPANI	1						1	
TRENTO	2						2	
TREVISO	1	1					2	
TRIESTE		1		1			2	
UDINE	2			1			3	
VARESE	3			1			4	
VENEZIA	2				1		3	
VERCELLI	1						1	
VERONA	2				1		3	
VICENZA	2						2	
VITERBO	2		1				3	
TOTALE	155	13	19+2*	22	32	1	242+2*	

».

— Il testo del comma 5, dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, è il seguente:

«5. La tabella di equiparazione tra il personale statale da trasferire e quello in servizio presso le camere di commercio è la seguente:

	Comparto Stato	Comparto enti locali
	—	—
Qualifica e livelli	VIII	VIII
	VII	VII
	VI	VI
	V	V
	IV	IV
	III	III».

00G0309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 2000, n. **257.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni città ed autonomie locali nella seduta del 2 marzo 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2000;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età, con riferimento alle attività di competenza dello Stato.

2. L'obbligo di cui al comma 1, di seguito denominato obbligo formativo, può essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione:

a) nel sistema di istruzione scolastica;

b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

c) nell'esercizio dell'apprendistato.

3. Nelle attività formative di cui al comma 2, lettera *a),* per quanto riguarda i percorsi integrati di cui all'articolo 7, analogamente a quanto previsto per le attività formative di cui alla lettera *c)* dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, ed ai relativi decreti attuativi, si deve tener conto delle esigenze di formazione in materia di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche in relazione all'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento agli specifici rischi correlati allo svolgimento delle attività oggetto di formazione.

4. I contratti di lavoro, diversi da quelli di apprendistato, in cui siano parte giovani, devono comunque assicurare la possibilità di frequenza delle attività formative di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2.

5. Il passaggio da un sistema all'altro, a norma del comma 2 del predetto articolo 68, si consegue con le modalità previste dall'articolo 6 del presente regolamento.

6. Ai fini del presente regolamento per «istituzioni scolastiche» si intendono le scuole secondarie superiori statali e paritarie e, fino a quando non sarà realizzato, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII), del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche le scuole secondarie superiori pareggiate o legalmente riconosciute. Essi sono sede dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel sistema dell'istruzione.

Art. 2.

Attuazione progressiva

1. Il presente decreto si applica progressivamente nei confronti dei giovani presenti nel territorio dello Stato che:

a) nell'anno 2000 compiono 15 anni e hanno assolto l'obbligo di istruzione;

b) nell'anno 2001 compiono 15 anni e 16 anni;

c) a partire dall'anno 2002 compiono 15 anni, 16 anni e 17 anni.

2. I giovani che nell'anno 2000 compiono 15, 16 e 17 anni possono volontariamente accedere ai servizi per l'impiego competenti per territorio per usufruire dei servizi di orientamento, di supporto e di tutoraggio.

3. Il presente decreto si applica altresì nei confronti dei minori stranieri presenti nel territorio dello Stato.

Art. 3.

Adempimenti delle istituzioni scolastiche

1. L'amministrazione scolastica periferica, d'intesa con la regione, promuove con le province l'organizzazione di appositi incontri di informazione e orientamento da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con i centri di formazione, entro il mese di dicembre di ciascun anno scolastico, per gli alunni che compiono, nell'anno successivo, il quindicesimo anno di età, al fine di facilitare la scelta del canale più idoneo tra quelli di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Le istituzioni scolastiche ovvero, qualora già funzionanti, l'anagrafe degli alunni a livello provinciale, gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica, comunicano, ove possibile anche in via telematica, ai competenti servizi per l'impiego decentrati, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati anagrafici degli alunni che compiono nell'anno successivo il quindicesimo anno di età, con l'indicazione del percorso scolastico da essi seguito.

3. All'atto delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo, le istituzioni scolastiche rilevano le scelte degli alunni soggetti all'obbligo formativo, con riferimento alla prosecuzione dell'itinerario scolastico ovvero all'inserimento nel sistema della formazione professionale anche attraverso i percorsi integrati ovvero all'accesso all'apprendistato e comunicano entro quindici giorni i relativi esiti ai servizi per l'impiego decentrati per gli adempimenti di loro competenza, unitamente ai nominativi degli alunni che non hanno formulato alcuna scelta.

4. Le istituzioni scolastiche comunicano, altresì, tempestivamente ai servizi per l'impiego decentrati i nominativi degli alunni che, nel corso dell'anno scolastico, hanno chiesto ed ottenuto il passaggio ad altra scuola, di quelli che sono passati nel sistema della formazione professionale e di quelli che hanno cessato di frequentare l'istituto prima del 15 marzo. Analoga comunicazione è fatta dall'istituzione scolastica per la quale l'alunno ha ottenuto il passaggio.

5. Almeno trenta giorni prima del termine delle lezioni, le istituzioni scolastiche comunicano ai servizi per l'impiego i dati di coloro che hanno frequentato l'istituto, unitamente a quelli definitivi di cui al comma 3.

6. Le istituzioni scolastiche concordano con i servizi per l'impiego e con l'ente locale competente le modalità di reciproca collaborazione ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo e ai fini dell'istituzione e della tenuta dell'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico, di cui all'articolo 68, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 4.

Iniziative formative e di orientamento per l'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative

1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore attivano le iniziative finalizzate al successo formativo, all'orientamento e al riorientamento, previste in attuazione delle norme sull'elevamento dell'obbligo di istruzione, anche nelle classi successive a quelle dell'adempimento dell'obbligo stesso. A tale fine detti istituti coordinano o integrano la propria attività con quella dei servizi per l'impiego e degli enti locali, nonché degli altri servizi individuati dalle regioni.

2. Attività di istruzione finalizzate all'assolvimento dell'obbligo formativo per i giovani che vi sono soggetti e che sono parte di un contratto di lavoro diverso dall'apprendistato possono essere programmate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, anche d'intesa con gli enti locali.

Art. 5.

Assolvimento dell'obbligo nell'apprendistato

1. L'obbligo formativo è assolto all'interno del percorso di apprendistato come disciplinato dall'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni e dai relativi provvedimenti attuativi, attraverso la frequenza di moduli formativi aggiuntivi per la durata di almeno 120 ore annue.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, vengono definiti obiettivi, criteri generali e contenuti per lo svolgimento dei moduli formativi aggiuntivi, nonché standard formativi minimi necessari ad assicurare omogeneità nazionale ai percorsi formativi. Ai predetti fini il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale della commissione di lavoro prevista dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1999.

Art. 6.

Passaggio tra i sistemi

1. Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione costituiscono crediti per l'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Esse sono valutate da apposite commissioni costituite, all'inizio di ciascun anno scolastico, e salva la possibilità di variarne la composizione in relazione alle valutazioni da effettuare, presso le singole istituzioni scolastiche interessate o reti delle medesime istituzioni. Le commissioni sono composte da docenti designati dai rispettivi collegi dei docenti coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti dall'ammministrazione regionale o, in caso di attribuzione delle funzioni in materia di formazione professionale a norma dell'articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dall'amministrazione provinciale.

2. Le commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, attestano le competenze acquisite ed individuano l'anno di corso nel quale essi possono proficuamente inserirsi, rilasciando un apposito certificato, che l'interessato può utilizzare per l'iscrizione anche presso altre istituzioni scolastiche.

3. Il certificato di cui al comma 2, redatto secondo modelli approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ha come oggetto il possesso delle competenze essenziali relative alle discipline e attività caratterizzanti il corso di studi cui si intende accedere. Esso può contenere l'indicazione della necessità di eventuali integrazioni della preparazione posseduta, da realizzare nel primo anno di inserimento, anche mediante la frequenza di appositi corsi di recupero.

4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e del passaggio dagli anni di corso del sistema dell'istruzione a quelli della formazione professionale e dell'apprendistato le istituzioni scolastiche e le agenzie di formazione professionale possono determinare, con apposite intese, i criteri e le modalità per la valutazione dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro valore ai fini del passaggio dall'uno all'altro sistema. Ai medesimi fini lo Stato, le regioni e le province autonome possono promuovere e stipulare apposite intese per definire ambiti di equivalenza dei percorsi formativi.

5. È fatto salvo il disposto dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Art. 7.

Percorsi integrati

1. Le istituzioni scolastiche, anche sulla base delle intese di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323, e nel quadro della programmazione dell'offerta formativa integrata di cui all'articolo 138, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono progettare e realizzare percorsi formativi integrati. Tali percorsi, che sono realizzati in convenzione con agenzie di formazione professionale o con altri soggetti idonei, pubblici e privati, devono essere progettati in modo da potenziare le capacità di scelta degli alunni e di consentire i passaggi tra il sistema di istruzione e quello della formazione professionale.

2. Le tipologie fondamentali dei percorsi formativi integrati promossi dalle istituzioni scolastiche sono le seguenti:

a) percorsi con integrazione curricolare, a norma dell'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e una qualifica professionale;

b) percorsi con arricchimento curricolare, a norma dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e la certificazione di crediti spendibili nella formazione professionale.

Art. 8.

Certificazioni finali e intermedie e raccordo tra sistemi informativi

1. L'obbligo di frequenza di attività formative assolto a norma dell'articolo 68, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è attestato con apposita nota inserita nelle certificazioni rilasciate in esito agli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. In caso di percorsi integrati, tali certificazioni sono completate con le indicazioni contenute in appositi modelli approvati con decreto adottato d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni città ed autonomie locali. In tutti gli altri casi di assolvimento dell'obbligo formativo l'attestazione è rilasciata secondo modelli adottati con la medesima procedura, che costituiscono lo sviluppo della certificazione rilasciata all'atto dell'assolvimento dell'obbligo scolastico a norma dell'articolo 9 del regolamento emanato con decreto ministeriale 9 agosto 1999, n. 323.

2. Le istituzioni comunicano ai servizi per l'impiego i nominativi di coloro che hanno assolto all'obbligo della frequenza dell'obbligo formativo nell'ambito del sistema di istruzione.

3. A richiesta degli interessati, in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica le istituzioni scolastiche certificano le competenze acquisite in tale periodo di applicazione allo studio.

4. I Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale concordano le modalità e i tempi per realizzare un progressivo raccordo tra il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione ed il Sistema informativo lavoro (SIL) di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ai fini di una piena attuazione dell'obbligo di frequenza delle attività formative.

Art. 9.

Modalità di finanziamento

1. Le risorse cui all'articolo 68, comma 4, lettera *b),* della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera *a)*, del medesimo articolo. Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a ripartire annualmente tali risorse per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento.

2. Le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera *a)*, della citata legge n. 144 del 1999 sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, nonché delle attività previste dal comma 3 del medesimo articolo. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione provvede a ripartire annualmente tali risorse tra le regioni sulla base del numero di giovani di 15, 16 e 17 anni residenti in ciascuna regione che non hanno frequentato la scuola nell'anno scolastico precedente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MAURO, *Ministro della pubblica istruzione*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2000
Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 16

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato, è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400: legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazone e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali».

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, reca: «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323, reca: «Regolamento recante norme per l'attuazione dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

«Art. 68 *(Obbligo di frequenza di attività formative)*. — 1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

a) nel sistema di istruzione scolastica;

b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

c) nell'esercizio dell'apprendistato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.

3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.

4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui ai comma 1 si provvede:

a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001;

b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale,* su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

previo parere delle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e ella previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera *a)*, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'art. 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione):

«Art. 17 *(Riordino della formazione professionale)*. — 1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:

c) svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione):

«Art. 1. — 7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione, e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 68, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

«3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono relative iniziative di orientamento».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196:

«Art. 16 *(Apprendistato)*. — 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l'impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere. Il predetto decreto definisce altresì i termini e le modalità per la certificazione dell'attività formativa svolta.

3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonché entità, modalità e termini di concessione di tali benefici nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'art. 5, comma 1.

4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.

5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonché di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività dell'addestra-

mento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.

6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto art. 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 143, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la regione attribuisce, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *i)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'art. 8 e tenuto conto della nocessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323 (Regolamento recante norme per l'attuazione dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione):

«Art. 6 *(Interazione fra istruzione e formazione professionale).* — 1. Le istituzioni scolastiche, titolari dell'assolvimento dell'obbligo e della sua certificazione — al fine di potenziare le capacità di scelta dello studente e di consentire, a conclusione dell'obbligo, eventuali passaggi degli studenti dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale — progettano e realizzano nel corso del primo anno ai istruzione secondaria superiore, interventi formativi da svolgersi anche in convenzione con i centri di formazione professionale riconosciuti. Gli interventi predetti potranno svolgersi anche sulla base di eventuali intese tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni che ne facciano richiesta. Tali interventi, nel rispetto delle norme attuative dell'autonomia, sono finalizzati ad offrire allo studente, i cui genitori ne facciano richiesta, strumenti di conoscenza e di orientamento tra le diverse opportunità formative, incluse quelle del sistema della formazione professionale e sono progettati, non oltre i primi due mesi dell'anno scolastico dai consigli di classe interessati, d'intesa con gli operatori degli enti coinvolti e costituiscono parte integrante del curricolo del primo anno e della valutazione conclusiva ai fini dell'adempimento dell'obbligo e della certificazione prevista nell'art. 9».

— Si riporta il testo dell'art. 138, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:

«Art. 138. — Ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;».

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5 e dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonoma delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 8. — 5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le regioni e gli enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali».

«Art. 9. — 2. I curricoli determinati a norma dell'art. 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative che, per la realizzazione di percorsi formativi integrati, le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le regioni e gli enti locali».

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 68, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144; vedasi nelle note all'art. 1:

«2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o d'una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto ministeriale 9 agosto 1999, n. 323:

«Art. 9 *(Certificazione).* — 1. La certificazione di cui all'art. 1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999, n. 9, è rilasciata dalla scuola a ciascun allievo che, a conclusione dell'anno scolastico, è prosciolto dall'obbligo o vi abbia adempiuto senza iscriversi alla classe successiva.

2. Il modello di certificazione è adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e attesta il percorso didattico ed educativo svolto dall'allievo, e ne indica le conoscenze, le capacità e le competenze acquisite mediante idonei descrittori, che devono essere riferiti ai risultati conseguiti sia nel *curricolo* ordinario sia nelle attività modulari e nelle esperienze, anche personalizzate, realizzate in sede di orientamento, riorientamento arricchimento e diversificazione dell'offerta educativa e formativa.

3. Per gli aspetti riguardanti il valore di credito formativo della certificazione ai fini del conseguimento della qualifica professionale, il modello è adottato previo parere della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali».

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 11 *(Sistema informativo lavoro).* — 1. Il Sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle finalità ed ai criteri stabiliti dall'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua organizzazione è improntata ai principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Il SIL è costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3.

3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità sono stabilite sentita l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facoltà di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono ver-

sati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno schema di convenzione tipo. Il Sistema informativo in materia di occupazione e formazione professionale della camera di commercio e di altri enti funzionali è collegato con il SIL secondo modalità da definire mediante convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalità si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro delle imprese delle camere di commercio secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

6. Le attività di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Sono attribuite alle regioni le attività di conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici delle unità operative regionali e locali. Fatte salve l'omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità da parte del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'organo tecnico di cui al comma 8.

8. Al fine di preservare l'omogeneità logica e tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, è istituito, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.

9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la composizione ed il funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto dei Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei confronti dei destinatari».

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 68, comma 4, lettera *b)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 68, comma 1, lettera *a)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 68, comma 4, lettera *a)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 68, comma 1, lettera *b)* e *c)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 68, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note all'art. 1.

00G0305

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 902ª seduta pubblica per martedì 19 settembre 2000, alle ore 15, con il seguente

Ordine del giorno:

I. Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'art. 151-*bis* del Regolamento, sulla tragedia di Soverato.

II. Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del trattato sull'Unione europea: convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europeee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, di detta convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica (approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati). *(3915-D).*

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

SERVELLO ed altri. — Norme sulla tutela e la protezione della musica leggera italiana. *(755);*

MELE ed altri. — Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee. *(1547);*

Disciplina generale dell'attività musicale. *(2619);*

POLIDORO. — Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori. *(2821).*

Relatrice MANIERI.

IV. Discussione dei disegni di legge:

CORTIANA e SARTO. — Disciplina dei voli in zone di montagna. *(2970);*

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. — Disciplina dei voli in zone di montagna. *(3175);*

CONTE ed altri. — Disciplina dei voli a bassa quota in zone di montagna. *(3821);*

Relatore SARTO.

00A12381

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 2000.

Contributo per gli anni 1993/1998 all'Università di Trento per gli oneri di funzionamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, così come modificato dall'art. 17, comma 129, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con il quale si dispone che alla determinazione dello stanziamento per il finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Università degli studi di Trento si dovrà provvedere mediante intesa annuale tra il Governo, il presidente della giunta provinciale, il presidente del consiglio di amministrazione e il rettore dell'università in correlazione alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 78 del testo unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Considerato che, in base ai criteri stabiliti dal secondo comma del citato art. 44 della legge n. 590 del 1982, l'ammontare dei finanziamento da devolvere all'Università degli studi di Trento per gli anni 1993-1998 viene a fissarsi in complessive L. 115.807.000.000, delle quali L. 100.717.000.000 sono state già erogate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, come si evince dall'allegato *A*;

Viste le note n. 33234 del 30 marzo 1999 e n. 37428 del 14 gennaio 2000 del Ministero del tesoro, del bilancia e della programmazione economica, con le quali vengono definiti i conteggi e la somma da erogare all'Università degli studi di Trento;

Viste le note n. 14064 del 12 ottobre 1999 e n. 2387 del 4 febbraio 2000, con le quali il presidente della giunta provinciale di Trento, il presidente del consiglio di amministrazione e il rettore dell'Università degli studi di Trento manifestano l'intesa;

Ritenuto, pertanto, che all'Università degli studi di Trento occorre corrispondere, per il medesimo periodo, la somma complessiva di L. 15.090.000.000;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottarsi nella forma di decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

1. All'Università degli studi di Trento è erogato, quale contributo per gli anni dal 1993 al 1998, l'importo di L. 15.090.000.000, da corrispondere in una prima rata annuale pari a L. 5.090.000.000 e in ulteriori successive due rate pari a L. 5.000.000.000 ciascuna.

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto farà carico per L. 5.090.000.000 allo stanziamento iscritto al capitolo 1269 nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.2.5 «altri interventi per le università statali» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno finanziario 2000 e per L. 5.000.000.000 per ciascuno dei due anni successivi sullo stesso corrispondente capitolo di spesa.

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 maggio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla corte dei conti il 7 agosto 2000
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 145

ALLEGATO *A*

BASE DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIVERSITA' DI TRENTO

Anni: 1993-1998

SPESA STATALE (in milioni di lire)

capitolo M.U.R.S.T.	descrizione	anno 1993	anno 1994	anno 1995	anno 1996	anno 1997	anno 1998
1501(*)	Contributo di funzionamento Università	640.501	665.481	701.417	728.772	741.161	754.502
1506	Contributi per indagini scientifiche	720	692	712	616	668	680
1513	Attività sportiva universitaria	15.000	15.000	14.850	19.199	15.000	15.000
1514(*)	Contratti con studiosi ed esperti	11.971	12.438	13.110	13.621	13.853	14.102
1515	Borse di studio per corsi di ricerca e perfezionamento	188.852	187.204	185.003	176.046	176.020	180.020
1516(*)	Contratti con lettori stranieri	28.029	29.122	30.695	31.892	32.434	33.018
2803	Assegnazioni Università per Consorzi con Università straniere	2.500	1.787	1.816	1.900	1.900	1.900
7301(*)	Spese per la ricerca scientifica (1)	180.000	187.020	197.119	204.807	208.289	212.038
	TOTALE	1.067.673	1.098.744	1.144.721	1.176.863	1.189.326	1.211.260

(1) La quantificazione è data dal 60 % del capitolo.

(*)Per gli anni dal 1994 al 1998 lo stanziamento dei capitoli è stato determinato applicando il tasso di inflazione effettivo allo stanziamento del 1993.

PARAMETRI TRENTO (HP territorio: 60% Bolzano fino al 1997; 46% Bolzano per il 1998)

descrizione	1993 (%)	1994 (%)	1995 (%)	1996 (%)	1997 (%)	1998 (%)
POPOLAZIONE	0,720	0,762	0,767	0,761	0,728	0,819
TERRITORIO	4,516	3,288	3,288	3,288	3,288	3,184
FACOLTA' ATTIVATE	1,596	1,579	1,500	1,474	1,435	1,373
CORSI DI LAUREA ATTIVATI	1,217	1,035	1,009	0,996	0,959	0,920
VALORE MEDIO	2,012	1,666	1,641	1,630	1,602	1,669

CONTRIBUTO ONERI DI FUNZIONAMENTO	21.480	18.305	18.785	19.180	19.053	19.006	115.807
CONTRIBUTI GIA' ASSEGNATI	16.760	18.000	17.820	17.106	18.831	12.200	100.717
SALDO	4.720	305	965	2.074	222	6.806	15.090

TOTALE ANNI 93/98	15.090

00A12249

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2000.

Dichiarazione dello stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi alluvionali verificatisi i giorni 9 e 10 settembre 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che i giorni 9 e 10 settembre 2000 il versante jonico della regione Calabria è stato interessato da un'eccezionale ondata di maltempo che ha causato la perdita di vite umane, lo straripamento di corsi d'acqua, frane, allagamenti e danni ad infrastrutture pubbliche ed a beni di proprietà pubblica e privata;

Considerato che la natura, l'intensità e l'estensione territoriale dell'evento calamitoso ha causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni interessate in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto;

Vista la richiesta della giunta regionale della Calabria;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 settembre 2000, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2001, lo stato di emergenza determinatosi nel territorio dei comuni colpiti dall'evento di cui in premessa che verranno individuati con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
BIANCO

00A12324

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa consumo «Futur coop. a r.l.», in Acquappesa.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 12 aprile 2000;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa consumo «Futur cooperativa a r.l.», con sede in Acquappesa, costituita con atto notaio Eleonora D'Aqui in data 26 luglio 1986, repertorio n. 38271, registro società n. 1698, tribunale di Paola posizione B.U.S.C. n. 2697/222598.

Cosenza, 2 giugno 2000

Il direttore: PISANI

00A12261

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Centro d'arte della scarpa e della tomaia a r.l.», in Bisignano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 12 aprile 2000;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa produzione e lavoro «Centro d'arte della scarpa e della tomaia» a r.l., con sede in Bisignano, costituita con atto notaio Stanislavo Amato in data 25 febbraio 1991, repertorio n. 43398, registro società n. 7596, tribunale di Cosenza posizione B.U.S.C. n. 3231/253412.

Cosenza, 2 giugno 2000

Il direttore: PISANI

00A12262

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Vita nova a r.l.», in Roggiano Gravina.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 12 aprile 2000;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa produzione e lavoro «Vita nova a r.l.», con sede in Roggiano Gravina, costituita con atto notaio Posteraro Fabio in data 22 maggio 1990, repertorio n. 13438, registro società n. 7239, tribunale di Cosenza posizione B.U.S.C. n. 3272/255653.

Cosenza, 2 giugno 2000

Il direttore: PISANI

00A12263

DECRETO 21 agosto 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguita nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

Visto il parere, previsto dall'art. 18 della legge n. 127/1991, espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 14 giugno 2000, protocollo n. 1902 del 7 agosto 2000;

Accertata l'assenza di rapporti patrimoniali da definire afferenti gli enti in parola;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, di ciascuna delle sotto elencate società cooperative:

società cooperativa agricola «Agriera» a r.l., con sede nel comune di Bagnone, costituitasi in data 23 agosto 1973 per rogito del notaio Dario Dalle Lucche, n. 5727 di repertorio, registro società n. 2834 del tribunale di La Spezia, posizione B.U.S.C. n. 305/127059;

società cooperativa agricola «Alta Lunigiana» a r.l., con sede nel comune di Pontremoli, costituita in data 14 marzo 1975 per rogito notaio Francesco Gherardi n. 29 di repertorio, registro società n. 3068 del tribunale di La Spezia, posizione B.U.S.C. n. 328/138073;

società cooperativa «Agricola Pallerone» a r.l., con sede nel comune di Aulla, costituita in data 20 marzo 1975 per rogito notaio Francesco Gherardi n. 31 di repertorio, registro società n. 3069 del tribunale di la Spezia, posizione B.U.S.C. n. 329/138074;

società cooperativa produzione e lavoro «Macellazione Apuana» a r.l., con sede nel comune di Massa, costituita in data 21 aprile 1980 per rogito notaio Francesco Sagone, n. 26247 di repertorio, registro società n. 3176 del tribunale di Massa Carrara, posizione B.U.S.C. n. 470/176640;

società cooperativa produzione e lavoro «Beni culturali ed ambientali» a r.l., con sede nel comune di Massa, costituita in data 16 maggio 1991, per rogito notaio Raffaele Tamburrino, n. 1023 di repertorio, registro società n. 7935 del tribunale di Massa Carrara, posizione B.U.S.C. n. 776/259218;

società cooperativa produzione e lavoro «Acli Se-Am» a r.l., con sede nel comune di Massa, costituita in data 27 giugno 1986 per rogito notaio Carmelo La Rosa, n. 7658 di repertorio, registro società n. 5222 del tribunale di Massa Carrara, posizione B.U.S.C. n. 628/220872;

società cooperativa produzione e lavoro «Di Restauro B.S.M.» a r.l., con sede nel comune di Massa, costituita in data 24 febbraio 1978 per rogito notaio Francesco Sagone, n. 23336 di repertorio, registro società n. 2766 del tribunale di Massa Carrara, posizione B.U.S.C. n. 402/158655.

Massa Carrara, 21 agosto 2000

Il direttore: GALLINA

00A12250

DECRETO 30 agosto 2000.

Scioglimento della Società cooperativa edilizia Della Valle, in Genova.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art. 2544, primo comma;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore delle società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia ai sensi dell'art. 2544 primo comma del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia Della Valle, con sede in Genova costituita per rogito Anselmo Anselmi in data 23 marzo 1962, repertorio n. 30270/2823, registro delle imprese n. 24290, tribunale di Genova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 30 agosto 2000

Il direttore: LEGITIMO

00A12251

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA DI ROMA

DECRETO RETTORALE 26 luglio 2000.

Istituzione della scuola di specializzazione in storia dell'arte medievale e moderna.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto della Libera università Maria SS. Assunta, emanato con decreto rettorale n. 1533 del 19 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 2 giugno 1997;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il regolamento didattico di Ateneo approvato dal C.U.N. il 4 giugno 1999;

Considerato che con decreto ministeriale 21 giugno 1999, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 1998/2000, la LUMSA è autorizzata ad istituire la scuola di specializzazione in «Storia dell'arte medievale e moderna»;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 5 aprile 2000;

Viste le delibere degli organi competenti della Libera università Maria SS. Assunta in ordine alla istituzione nell'ambito della facoltà di lettere e filosofia della scuola di specializzazione in «Storia dell'arte medievale e moderna»;

Decreta:

La Libera università Maria SS. Assunta, istituisce la scuola di specializzazione in «Storia dell'arte medievale e moderna» con il seguente ordinamento didattico:

facoltà di lettere e filosofia;

scuola di specializzazione in storia dell'arte medievale e moderna.

Art. 1.

È istituita presso la facoltà di lettere e filosofia della Libera università Maria SS. Assunta, la scuola di specializzazione in storia dell'arte medievale e moderna per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.

Art. 2.

La scuola di specializzazione in storia dell'arte medievale e moderna ha lo scopo di fornire idonea preparazione teorica e tecnico-pratica agli operatori nei settori della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, nonché a coloro che desiderano dedicarsi all'insegnamento della storia dell'arte medievale e moderna.

Art. 3.

La scuola ha la durata di 3 anni.

I posti a concorso per ciascun anno sono stabiliti dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà.

Art. 4.

Sono ammessi al concorso i laureati in lettere, in filosofia, in materie letterarie, in conservazione dei beni culturali, in architettura o corsi di laurea equipollenti ai fini dell'ammissione a pubblici concorsi e coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere ritenuto equipollente ai predetti titoli.

Gli appartenenti al ruolo del personale scientifico e direttivo dell'amministrazione delle arti sono ammessi alla scuola qualunque sia la laurea da essi posseduta.

Art. 5.

La scuola rilascia il diploma di specialista in storia dell'arte medievale e moderna con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 6.

Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:

a) storia dell'arte medievale;

b) storia dell'arte moderna.

Le discipline di insegnamento sono raggruppate nelle seguenti aree:

Area delle metodologie e delle tecniche.

1) fondamenti di informatica (K05A);

2) iconografia e iconologia (L25A medioevale, L25B moderna);

3) storia e tecnica del restauro (L25D);

4) teoria del restauro (L25D);
5) storia dell'architettura (H12X);
6) topografia medievale (L03D);
7) paleografia e diplomatica (M12B);
8) storia della fotografia (L25C);
9) museografia (H10C);
10) storia del collezionismo e museologia (L25D);
11) archivistica (M12A);
12) storia delle tecniche artistiche (L25D);
13) estetica (M07D).

Area di interesse generale.

1) archeologia industriale (L25C);
2) agiografia (L07B - L08B - M03C);
3) storia dell'arte contemporanea (L25C);
4) storia delle arti decorative e industriali (L25C);
5) storia della liturgia (M03Y);
6) restauro (H13X).

Area storia dell'arte medievale.

1) archeologia e storia dell'arte tardo-antica (L03C);
2) archeologia medievale (L03D);
3) storia dell'arte medievale (L25A);
4) storia dell'arte bizantina (L25A);
5) storia dell'architettura medievale (H12X);
6) storia dell'arte di un' area regionale italiana nel medioevo (L25A);
7) archeologia e storia dell'arte musulmana (L05G);
8) archeologia del vicino Oriente antico (L05F).

Area storia dell'arte moderna.

1) storia dell'arte moderna (L25B);
2) storia dell'architettura moderna (H12X);
3) una storia dell'arte regionale italiana in età moderna (L25B);
4) istituzioni di storia dell'arte (L25B);
5) letteratura artistica (L25B);
6) storia comparata dell'arte dei Paesi europei (L25B);
7) storia del disegno, dell'incisione e della grafica (L25B);
8) storia della critica d'arte (L25B - L25D).

Area giuridica.

1) legislazione dei beni culturali (N10X);
2) diritto comparato dei beni culturali e ambientali (N11X)
3) diritto urbanistico (N10X).

Art. 7.

Nell'arco dei tre anni vengono attivati complessivamente almeno dieci insegnamenti (annuali) distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola.

Art. 8.

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.

Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, da esercitazioni, attività applicativa, e sopralluoghi legati ai singoli insegnamenti.

Gli insegnamenti saranno scelti nel modo seguente:

cinque discipline dell'area dell'indirizzo prescelto;

due discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

due discipline delle aree di interesse generale o di diverso indirizzo;

uno fra le discipline dell'area giuridica.

Art. 9.

Lo specializzando è tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali scelti fra le discipline dell'indirizzo di specializzazione prescelto.

Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio.

Art. 10.

L'attività didattica comprende per i primi due anni 400 ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate.

Per il terzo anno, che deve essere prevalentemente legato alla preparazione della dissertazione scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, l'attività didattica comprende 200 ore.

Alle attività pratiche, nel corso dei tre anni, dovranno essere dedicate non meno di 250 ore.

Art. 11.

I corsi di insegnamento possono essere articolati in moduli.

La frequenza ai corsi indicati sul piano di studi è obbligatoria.

Per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti devono aver seguito i corsi e superato gli esami stabiliti.

L'esame finale consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative del candidato.

La commissione per l'esame di diploma è costituita secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo per conseguire un diploma universitario.

Art. 12.

Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e straniere.

Il profitto della permanenza all'estero viene valutato secondo procedure individuate dal consiglio della scuola.

Art. 13.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra-universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento di attività di formazione degli specializzandi.

Tra gli enti pubblici vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

Art. 14.

1. Sono organi della scuola:

il direttore;

il consiglio della scuola.

2. Il direttore è un professore di ruolo o fuori ruolo della facoltà di lettere e filosofia che svolga un corso nella scuola stessa. È eletto a maggioranza assoluta dai componenti il consiglio della scuola e dura in carica tre anni.

3. Il direttore:

a) rappresenta la scuola;

b) convoca il consiglio della scuola e lo presiede:

c) ha, nell'ambito della scuola, le funzioni proprie del presidente del consiglio di corso di laurea;

d) propone al consiglio di facoltà la stipulazione delle convenzioni.

4. Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola, compresi gli eventuali professori a contratto, e inoltre da una rappresentanza di specializzandi, uno per ogni anno di corso, da eleggere secondo il regolamento elettorale dell'Università.

5. I docenti della scuola sono designati dal consiglio di facoltà di lettere e filosofia, approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio della scuola ha competenze analoghe al consiglio di corso di laurea, per quanto riguarda il coordinamento delle attività didattiche; fa inoltre proposte al consiglio di facoltà in merito all'attivazione dei corsi, all'affidamento degli insegnamenti e all'eventuale stipulazione di contratti.

Roma, 26 luglio 2000

Il rettore
DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

00A12252

DECRETO RETTORALE 1° agosto 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

Visto lo statuto della Libera università Maria SS. Assunta pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 2 giugno 1997, e in particolare gli articoli 22 e 60;

Vista la delibera del senato accademico del 6 aprile 2000;

Visto la delibera del consiglio di amministrazione dell'11 aprile 2000;

Vista la nota ministeriale n. 2332 del 31 luglio 2000, dove si comunica che il Ministero non ha osservazioni da formulare in merito alla modifica dello statuto concernente il nucleo di valutazione;

Decreta:

Titolo II - Capo II. L'art. 22 dello statuto della Libera università Maria SS. Assunta pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 2 giugno 1997 è così modificato:

Nucleo di valutazione di ateneo.

1. Ferma l'autonomia e la libertà della ricerca e della didattica, fatta salva la competenza che in tema di valutazione scientifica e didattica spetta ai consigli di facoltà, è costituito il nucleo di valutazione di Ateneo con funzioni di valutazione interna di cui all'art. 1 della legge n. 370/1999.

2. Il nucleo di valutazione di Ateneo è composto da un docente per ogni facoltà, eletto dai rispettivi consigli di facoltà, da un rappresentante eletto dal personale tecnico-amministrativo e da tre esperti designati dal consiglio di amministrazione.

3. Il nucleo di valutazione di Ateneo ha durata quadriennale.

4. Alla fine di ogni anno accademico il nucleo di valutazione di Ateneo redige una relazione, che è sottoposta a deliberazione del consiglio di amministrazione e successivamente trasmessa al MURST.

5. Il funzionamento del nucleo di valutazione di Ateneo è disciplinato da apposito regolamento.

Roma, 1° agosto 2000

Il rettore
DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

00A12255

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rettifica relativa all'avviso riguardante l'entrata in vigore del protocollo di modifica della convenzione firmata a Roma il 17 dicembre 1987, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmato a Kuwait il 17 marzo 1998.

Nell'avviso relativo all'entrata in vigore del protocollo di modifica della convenzione citata in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 21 giugno 2000, alla pag. 73 si devono considerare apportate le seguenti rettifiche:

nel titolo, deve leggersi: «... firmato a Kuwait il *17* marzo 1998.», invece di «... firmato a Kuwait il *27* marzo 1998.»;

nel testo dell'avviso, all'ultimo rigo, deve leggersi: «... detto protocollo è entrato in vigore il giorno 25 *marzo* c.a.», invece di «... detto protocollo è entrato in vigore il giorno 25 *aprile* c.a.».

00A12264

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 14 settembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8693
Yen giapponese	93,15
Dracma greca	338,48
Corona danese	7,4657
Corona svedese	8,4145
Sterlina	0,61330
Corona norvegese	8,0405
Corona ceca	35,435
Lira cipriota	0,57241
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	261,85
Zloty polacco	3,9015
Tallero sloveno	209,3214
Franco svizzero	1,5265
Dollaro canadese	1,2956
Dollaro australiano	1,5735
Dollaro neozelandese	2,0750
Rand sudafricano	6,1959

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A12382

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketotifene istoria».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto N.C.R. n. 20 del 19 gennaio 1999», relativo alla specialità medicinale Ketotifene istoria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1999, alla pag. 16, seconda colonna, ove è indicato: «Classe: b il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e la comunicazione del 13 ottobre 1998 con la quale la predetta società Istoria farmaceutici S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo ketotifene fumarato *non gode di tutela* brevettuale e che la composizione ed il processo di produzione relativi alla forma farmaceutica compresse a rilascio prolungato sono coperti da tutela brevettuale» si intende scritto: «Classe: b il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e la comunicazione del 13 ottobre 1998 con la quale la predetta società Istoria farmaceutici S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo ketotifene fumarato *non gode e non ha mai goduto di tutela* brevettuale e che la composizione ed il processo di produzione relativi alla forma farmaceutica compresse a rilascio prolungato sono coperti da tutela brevettuale».

00A12239

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acido Ursodesossicolico».

Nella parte del comunicato: «Estratto decreto n. 212 del 28 gennaio 2000» relativo alla specialità medicinale «ACIDO URSODESOSSICOLICO», pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 2000, alla pag. 23, ove è indicato: «Classe: A Nota: 02 e Nota: 02BIS» si intende scritto: «Classe: A Nota: 02 e Classe: B Nota: 02BIS».

00A12240

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 13 settembre 2000 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, previo deposito dei certificati nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «otto per mille - Fondo per le donne e le famiglie».

Dichiarano di eleggere domicilio presso l'Associazione Donne & Futuro O.N.L.U.S. - Via San Francesco d'Assisi n. 27 - 10121 Torino. Tel. 011/5187438 - e-mail: donne@tin.it

00A12325

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1999

ATTIVO

1 CASSA			L.	**549.883.948**
2 DISPONIBILITA' PRESSO IL TESORO			L.	**205.238.651.917.558**
a) cc/cc fruttiferi	L.	191.020.433.944.973		
b) cc/cc infruttiferi	L.	14.218.217.972.585		
3 CREDITI VERSO TESORO			L.	**15.895.740.247.907**
4 CREDITI VERSO CLIENTELA			L.	**167.031.818.006.934**
a) mutui	L.	166.533.772.197.643		
b) altri finanziamenti	L.	498.045.809.291		
5 CREDITI DA ATTIVITA' A RENDICONTAZIONE AUTONOMA			L.	**748.277.292.191**
6 CREDITI DA ATTIVITA' A RENDICONTAZIONE SEPARATA			L.	**350.611.834.971**
7 TITOLI			L.	**13.423.354.044.821**
8 PARTECIPAZIONI			L.	**13.275.000.000**
9 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			L.	**19.244.195.917**
10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			L.	**2.065.462.592**
11 CREDITI DIVERSI			L.	**958.409.323.948**
12 RATEI ATTIVI			L.	**347.432.160.591**
TOTALE DELL'ATTIVO			L.	**404.029.429.371.378**

PASSIVO

1 RISPARMIO POSTALE			**L.**	**289.481.407.246.828**
a) libretti postali	L.	70.518.877.121.598		
b) buoni postali fruttiferi	L.	218.962.530.125.230		
2 DEPOSITI			**L.**	**2.168.027.587.443**
3 POSTE ITALIANE-servizio cc/cc postali			**L.**	**31.215.345.925.000**
4 DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO			**L.**	**96.863.165.006**
5 DEBITI VERSO BANCA D'ITALIA			**L.**	**15.107.890.360.588**
6 DEBITI VERSO CLIENTELA			**L.**	**34.494.689.846.826**
7 DEBITI DA ATTIVITA' A RENDICONTAZIONE AUTONOMA			**L.**	**0**
8 DEBITI DA ATTIVITA' A RENDICONTAZIONE SEPARATA			**L.**	**2.903.055.459**
9 DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI			**L.**	**0**
10 DEBITI DIVERSI			**L.**	**1.905.007.326.494**
11 RATEI PASSIVI			**L.**	**0**
12 FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA			**L.**	**15.650.401.160.151**
a) per imposte su buoni postali fruttiferi	L.	8.672.601.484.250		
b) per progressione rendimenti buoni postali fruttiferi	L.	6.977.799.675.901		
13 FONDI PER RISCHI ED ONERI			**L.**	**115.000.000.000**
14 FONDO DI DOTAZIONE			**L.**	**6.605.590.559.013**
15 FONDO DI RISERVA			**L.**	**7.042.420.944.679**
16 UTILE DI ESERCIZIO			**L.**	**143.882.193.891**
TOTALE DEL PASSIVO			**L.**	**404.029.429.371.378**

Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale

ATTIVO

1 DISPONIBILITA' LIQUIDE IN TESORERIA			**L.**	**22.330.298.222.475**
2 CREDITI VERSO CLIENTELA			**L.**	**4.153.534.929.318**
a) per finanziamenti a: Enti locali	L.	593.132.717.791		
Stato	L.	2.365.000.000.000		
I.A.C.P.	L.	1.195.402.211.527		
3 TITOLI			**L.**	**4.454.452.350**
4 CREDITI DIVERSI			**L.**	**23.805.208.431**
5 RATEI ATTIVI			**L.**	**161.135.398**
TOTALE DELL'ATTIVO			**L.**	**26.512.253.947.972**

PASSIVO

1 FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE			**L.**	**24.587.465.744.155**
a) Ministero dei Lavori Pubblici	L.	23.516.138.251.644		
b) Ministero del Tesoro	L.	1.071.327.492.511		
2 DEBITI VERSO CLIENTELA			**L.**	**463.682.892.068**
a) per somme da erogare	L.	463.682.892.068		
3 DEBITO VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI			**L.**	**748.277.292.191**
4 DEBITI DIVERSI			**L.**	**36.037.035.073**
5 FONDO DI RISERVA			**L.**	**231.773.542.284**
6 FONDO DISPONIBILE			**L.**	**424.596.818.023**
7 UTILE DI ESERCIZIO			**L.**	**20.420.624.178**
TOTALE DEL PASSIVO			**L.**	**26.512.253.947.972**

00A12265

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla società Antiche sorgenti toscane S.r.l., in Milano, all'utilizzo dell'acqua minerale naturale «San Felice» per la preparazione di bevande analcoliche.

Con decreto dirigenziale n. 4409 del 4 agosto 2000, alla società Antiche sorgenti toscane S.r.l. avente:

sede legale in Milano, via dei Monti Sabini n. 11/a, c.a.p. 20141;

stabilimento di produzione in località San Felice, Pistoia;

partita I.V.A. n. 12784100153.

È stata concessa:

1)

a) l'autorizzazione sanitaria all'utilizzo dell'acqua minerale naturale «San Felice» per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 719/1958;

b) ai sensi dell'art. 4 del regio decreto n. 1924/1919, l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di erogazione diretta ed alla vendita diretta dell'acqua minerale «San Felice», presso area attrezzata posta all'interno dell'area sede dell'attività dell'azienda;

2) l'autorizzazione di cui al punto 1*a)* assumerà validità dal giorno di ricevimento presso gli uffici della giunta regionale - Dipartimento del diritto alla salute - Area «Servizi di prevenzione» - U.O.C. «Igiene pubblica», del nulla osta rilasciato dall'U.F. igiene degli alimenti e nutrizione del Dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L. n. 3 di Pistoia - Zona Pistoiese, relativo alla conformità igienico-sanitaria della sala preparazione sciroppi;

3) il provvedimento autorizzativo potrà essere revocato o sospeso qualora non siano ottemperate le prescrizioni ivi contenute;

4) ogni modifica agli elementi essenziali sui quali è fondato il sopracitato decreto dovrà essere nuovamente autorizzata dalla regione Toscana e per essa dal Dipartimento competente in materia.

00A12254

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 20 dicembre 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, recante: «Riconoscimento di titolo di formazione professionale acquisito in Inghilterra quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della prefessione di guida turistica negli ambiti territoriali Roma e provincia.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2000).

All'art. 2 del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 16, seconda colonna, dove è scritto: «Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento della durata di *otto mesi*, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista ...», leggasi: «Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento della durata di *dodici mesi*, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista ...»

00A12326

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651216/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.